**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE****UFFICIO COMPETENTE : UT FIRENZE 2**

CODICE FISCALE 94179720480	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE COMPAGNIA TEATRALE "CIURMA STORTA"
--

TIPO ATTIVITA' 900101 - ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA C F FERRUCCI 41
--

C.A.P. 50135	COMUNE FIRENZE	PROV. FI
------------------------	--------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE LCUSFN76D06D612F	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE LUCI STEFANO
--

DATA 15/02/2010

IL FUNZIONARIO 

UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT FIRENZE 1

ATTO COSTITUTIVO DI
ASSOCIAZIONE CULTURALE

L'anno duemiladieci (2010) il giorno quindici (15) del mese di Febbraio;

tra i Signori:

Stefano Luci, nato a Firenze il 06/04/1976, residente in Firenze via C.F.Ferrucci N. 41,
cf: LCUSFN76D06D612F;

Davide Stecconi, nato a Grottaglie (TA) il 27/06/1971, residente in Milano viale Lombardia N.3
c.f.: STCDVD71H27E205Y;

Alessia Balli, nata a Firenze il 10/06/1976, residente in Firenze Via Palestrina N.13/A,
cf: BLLSS76H50D612W;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1) I Signori : **Stefano Luci, Davide Stecconi, Alessia Balli** costituiscono un'associazione denominata
"CIURMA STORTA"; CF 94149720480

2) L'associazione ha sede in Via C.F.Ferrucci, 41 a Firenze

3) L'associazione non ha fine di lucro e non ha personalità giuridica;

4) L'associazione persegue finalità di carattere sociale. Il suo scopo è la promozione dello sviluppo della personalità umana attraverso la cultura della espressività e creatività infusa nelle arti così come nei mestieri.

Detto scopo sarà espletato nei seguenti ambiti: letterario, musicale, teatrale, cinematografico, arti figurative in genere (fotografia, pittura, scultura, ceramica, mosaico, design, arredamento ecc.) nonché i mestieri e le professioni che abbiano attinenze con la cultura suddetta attraverso l'organizzazione e la divulgazione di eventi culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, mostre, corsi di formazione o programmi di recupero, pubblicazioni e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo suddetto; l'associazione potrà curare anche l'insegnamento di arti figurative nonché l'eventuale rivisitazione delle tecnologie applicate con esplicito riferimento alla modernizzazione di determinate lavorazioni senza alterarne i risultati. Tutto ciò potrà essere reso dall'associazione sia direttamente (soci o altri soggetti ad essa riconducibili), sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità e sarà indirizzato ai seguenti soggetti:

bambini, giovani, adulti di tutte le età ed estrazioni sociali, soggetti a rischio di marginalità o suscettibili di programmi di recupero, operatori dei settori economici connessi agli ambiti suddetti, operatori dei settori "Istruzione" o del "Sociale", qualsiasi altro soggetto od operatore con attinenza allo scopo suddetto.

L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero.

L'associazione potrà svolgere le suddette attività anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzate o meno, coperte o scoperte; il tutto nel rispetto, ovviamente, delle formalità di autorizzazione richieste dagli enti interessati.

5) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2020, ma potrà essere prorogata una o più volte, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

6) L'associazione è retta dallo Statuto, composto di numero 27 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

7) In applicazione dell'articolo 20 dell'allegato statuto, viene nominato per la durata di un triennio un Consiglio Direttivo di tre membri composto dai Soci Fondatori; viene nominato Presidente il sig. Stefano Luci con i poteri di rappresentanza e di amministrazione di cui all'art. 23 dello Statuto.

8) Tutti i componenti, quali soci fondatori, dichiarano di aver versato euro 100,00= (cento/00) ciascuno, quale fondo di dotazione iniziale dell'associazione, e quindi la somma complessiva di Euro 300,00;

9) Le spese del presente atto, sua registrazione annessi e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Firenze li 15 febbraio 2010

- Stefano Luci
- Davide Stecconi
- Alessia Balli



Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€14,62

QUATTORDICI/62

00033424 00006FE1 WDJNS001
00012781 15/02/2010 08:02:25
0001-00009 B954525F5E197934
IDENTIFICATIVO : 01090049701288

0 1 09 004970 128 8



Stefano Luci
Davide Stecconi
Alessia Balli

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94179720480

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

COMPAGNIA TEATRALE "CIURMA STORTA"

TIPO ATTIVITÀ

900101 - ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MASO DI BANCO 10

C.A.P.

50143

COMUNE

FIRENZE

PROV.

FI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

LCUSFN76D06D612F

CODICE CARICA

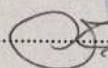
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

LUCI STEFANO

DATA 28/02/2020

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FIRENZE

VERBALE ASSEMBLEA¹

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 01/08/2020, alle ore 11.00, presso
la sede legale
in via Maso di Banco, 10, Comune
di Firenze,
si è riunita l'Assemblea ordinaria² dell'associazione
"Ciurma Storta" per
discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai
fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017,*
n. 117 e successive modifiche, e alla proroga illimitata della
durata dell'associazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da
Segretario la sig.ra Alessia
Balli.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega,
distintamente annotati, dei seguenti associati: Stefano
Luci, Alessia Balli e Davide Stecconi.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente
costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e
dichiara aperta la seduta³.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra
gli associati presenti, propone di mettere in votazione il
testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento
statutario così proposto ai sensi di Legge, e alla proroga con
durata illimitata n. 3; contrari n. 0⁴; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità⁵ il nuovo
testo dello Statuto dell'associazione che dispone di
conservare agli atti come "allegato A" della presente
deliberazione e dichiara altresì di prorogare in maniera
illimitata la durata dell'associazione.

¹ l'assemblea straordinaria è necessaria se l'adeguamento statutario va oltre l'inserimento di nuove disposizioni
inderogabili e di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili

² oppure straordinaria

³ specificare le motivazioni che hanno reso opportuno modificare lo Statuto

⁴ evidenziare la volontà di chi non è eventualmente d'accordo, in quanto ha riflessi sulla responsabilità della scelta
presa

⁵ oppure a maggioranza, nel caso ci fossero associati contrari o astenuti

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Alma Belle

Il Presidente

Stefano Ricci

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE
ATTOPREZZAMENTO IL 3 AGO 2020
N. 7643 ESATTORE IL DIRETTORE
esente
J



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ALLEGATO "A"

STATUTO

Articolo 1 (della costituzione)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale (APS) denominata "**Ciurma Storta APS**".

Articolo 2 (della sede)

L'associazione ha sede legale in Firenze in via Maso di Banco, 10, 50143

La durata dell'associazione è illimitata, oppure anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3 (del Patrimonio)

Il *patrimonio iniziale* dell'associazione è di **300** euro.

Articolo 4 (dello scopo)

L'Associazione, senza personalità giuridica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il suo scopo è la promozione dello sviluppo della personalità umana attraverso la cultura della espressività e creatività infusa nelle arti così come nei mestieri.

Detto scopo sarà espletato nei seguenti ambiti: letterario, musicale, teatrale, cinematografico attraverso l'organizzazione e la divulgazione di eventi culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, mostre, corsi di formazione o programmi di recupero, pubblicazioni e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo suddetto. Tutto ciò potrà essere reso dall'associazione sia direttamente (soci o altri soggetti ad essa riconducibili), sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità e sarà indirizzato ai seguenti soggetti :

bambini, giovani, adulti di tutte le età ed estrazioni sociali, soggetti a rischio di marginalità o suscettibili di programmi di recupero, studenti vittime di bullismo e cyberbullismo, giovani senza diritto alla salute e sfruttati dalla mafia, donne vittime di tratta, maltrattamenti e violenza di genere, minori stranieri non accompagnati, minori in difficoltà, profughi, immigrati, rifugiati politici e richiedenti asilo, vittime del caporalato, operatori dei settori economici connessi agli ambiti suddetti, operatori dei settori "Istruzione" o del "Sociale", qualsiasi altro soggetto od operatore con attinenza allo scopo suddetto.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del **bullismo** e al contrasto della **povertà educativa**;
- **educazione, istruzione e formazione professionale** e le **attività culturali** di interesse sociale con finalità educativa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 (dei fini e degli obblighi)

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

L'associazione agirà nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei suoi fini nel rispetto delle normative di legge vigenti..

E' espressamente vietata all'associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trarrà risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati
- b. eredità, donazioni e legati
- c. contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. attività diverse, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. attività di raccolta fondi, art.6-7

L'associazione redigerà annualmente il rendiconto economico-finanziario che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli associati.

Articolo 6 (delle prestazioni e donazioni)

L'associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o enti o persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contributi o donazioni di qualunque tipo.

Articolo 7 (dei Soci)

Il numero dei soci è illimitato. L'associazione è composta da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi dell'associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione stessa. I soci ordinari sono ammessi a norma del successivo articolo 8.

Articolo 8 (dell'ammissione a Soci)

La domanda di ammissione per i nuovi soci, deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo all'unanimità. In caso di mancata unanimità ai sensi dell'articolo 21 decide, l'assemblea dei soci con le modalità previste dall'articolo 16.

In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata, al diretto interessato, tramite lettera, fax o e-mail.

Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito, motivandolo. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Come già precisato, l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Articolo 9 (dei diritti e degli obblighi dei Soci)

Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, ad esaminare i libri sociali attraverso le formalità da rispettare per richiedere l'accesso ai libri sociali a disposizione in forma cartacea presso la sede legale dell'associazione; prevedendo termini di preavviso minimi; imponendo obblighi di riservatezza in capo ai soci e consulenti; vietando qualsivoglia forma di divulgazione a fini concorrenziali, a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza all'associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, determinate nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'associazione sarà quello risultante dal libro dei soci. E' obbligo di ciascun socio comunicare a mezzo lettera, fax o e-mail eventuali variazioni del proprio domicilio.

Articolo 10 (della quota sociale)

La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio o di scioglimento dell'associazione per qualsiasi ragione. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori, che saranno comunque a fondo perduto. Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili né rimborsabili. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non solo elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 11 (della cessazione della qualità di Socio)

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'associazione ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea nel termine assegnatoli dal Presidente del Consiglio Direttivo (messa in mora)

- c) la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell'associazione

La decadenza per quanto riportato in precedenza ai punti a) e c) non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore ai dieci giorni.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio, decide all'unanimità. Se l'unanimità non viene raggiunta, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci che delibera ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 12 (degli Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, con le funzioni di organo di amministrazione;
- e) ~~il Presidente~~ non è considerato organo sociale se non eletto direttamente dall'assemblea

Articolo 13 (dell'Assemblea dei Soci, poteri)

L'assemblea è composta da tutti gli associati. Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario entro il 30 giugno;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- d) delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- e) delibera sull'ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 8;
- f) delibera sulla *esclusione degli associati* qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta dal precedente articolo 11;
- g) delibera sulle *modificazioni dello statuto*;
- h) approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- i) delibera lo *scioglimento*;
- l) delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- m) delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- n) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- o) nomina l'eventuale Presidente Onorario ai sensi del successivo articolo 18 del presente statuto;
- p) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;

Articolo 14 (dell'Assemblea dei Soci, convocazione)

L'assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno 8 giorni prima della data stabilita per la convocazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

Articolo 15 (dell'assemblea, quorum costitutivi e deliberativi)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione l'assemblea delibera qualunque sia la presenza dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di tre soci. Non sono ammesse deleghe ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 (dell'assemblea, quorum costitutivi e deliberativi particolari)

Per le delibere concernenti

- a) modificazioni dello Statuto sociale;
- b) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) l'esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- d) decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto;

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con il versamento delle quote ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote sociali eccetto che per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ove occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti e in regola con il versamento delle quote, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17 (dell'assemblea, presidenza e verbali)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.

Articolo 18 (del Presidente Onorario)

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

L'assemblea può inoltre nominare un Presidente Onorario, scelto tra le personalità di un certo prestigio sotto il profilo morale, culturale e sociale. Il Presidente Onorario, se associato ha diritto di voto in assemblea.

Articolo 19 (del Consiglio Direttivo, composizione)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

Articolo 20 (del Consiglio Direttivo, durata in carica e modalità)

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito il Presidente; può designare tra i suoi membri anche uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile ed il relativo compenso con l'osservanza delle norme di legge e di Statuto.

Articolo 21 (del Consiglio Direttivo, poteri)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci;
- b) delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall'associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell'associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne;
- c) delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sull'eventuale decadenza dalla qualifica di socio in applicazione degli artt. 8 e 11 del presente statuto;
- d) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- e) determina la quota sociale annua a carico degli associati.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 22 (del Consiglio Direttivo, tempi e modalità delle riunioni)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e comunque almeno una volta l'anno, entro il 30 Giugno, per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sul punto d) dell'articolo 21 del presente statuto devono essere adottate all'unanimità dei presenti.

Articolo 23 (del Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea dei soci e la presiede nonché ne esegue le deliberazioni, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Articolo 24 (del patrimonio, composizione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati.

Articolo 25 (dell'anno sociale e finanziario)

L'anno sociale e finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 26 (dello scioglimento dell'associazione)

Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa di sciogliere l'associazione l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 27 (norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Firenze, 03/08/2020

Stefano Luci

Alessia Balli

Davide Stecconi

Stefano Luci
Alessia Balli
Davide Stecconi

esecutore

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 3 AGO. 2020 N.
N. 2643 SATTEURO IL DIRETTORE



3 7643 03/08/2020

0,00 **TZM20L007643000FF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM